


STATUTO A.S.D ARMA MENTIS



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARMA MENTIS”

DENOMINAZIONE-SEDE

ART. 1: Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale in Monselice (PD), un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “**Associazione Sportiva Dilettantistica ARMA MENTIS**”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

SCOPO-OGGETTO

ART.2: L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

ART.3: Per il raggiungimento delle finalità l'associazione potrà operare nei seguenti ambiti:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle legate all'insegnamento della Scherma Marziale antecedente alla nascita della scherma sportiva e della ginnastica generale in tutte le sue forme;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà:

- a) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- b) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- d) organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'associazione;
- e) organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti alle attività istituzionali;
- f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;

SOCI

ART.4: Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5: Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo e del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisirà la qualifica di socio. Nel caso di domanda respinta del socio si procederà in base all'art. 10 del presente Statuto. La qualifica di socio sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6: La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, nel rispetto dei regolamenti interni al sodalizio; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci minorenni hanno diritto di voto facendosi rappresentare da coloro che esercitano la patria potestà, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto. I soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché al dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

ART. 7: I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita né in toto né in parte. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 8: Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dell'associazione.

ART. 9: Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore ai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

ART.10: Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera semplice anche inviata per posta elettronica e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

ART.11: L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da: quote e contributi degli associati, quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, eredità donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

ART.12: L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In

casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13: Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

ASSEMBLEE

ART.14: Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, ed inoltre sarà fatta ampia diffusione tramite i seguenti canali qualora attivi: sito web e/o social network nelle pagine istituzionali, giornale associativo, ecc. in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.15: L'Assemblea ordinaria: approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo; procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei componenti, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo secondo il principio di sovranità assembleare; approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16: Nelle assemblee -ordinarie e straordinarie- hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio il quale non potrà essere portatore di più di una delega. I soci minorenni tramite chi esercita la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e hanno diritto di voto attivo ma non passivo, fatto salvo che loro stessi non siano soci. In prima convocazione l'assemblea -ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17: L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto di maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Le assemblee straordinarie sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

ART. 18: L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19: Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (possibilmente dispari) scelti fra tutti gli associati con diritto di voto. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza del loro incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnate a mano, tramite social network o via sms purché dimostrabile agli atti, non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono

valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le sedute sono altresì valide se i soci del Consiglio direttivo sono collegati in videoconferenza con la firma di presenza apposta nell'atto deliberativo non appena possibile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spettano, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) eleggere nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- d) predisporre i regolamenti interni (amministrativi, contabili, di gestione ecc.);
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- j) facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) la fissazione delle quote sociali;
- l) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio per la gestione dell'associazione
- m) decidere a maggioranza assoluta l'espulsione dal Consiglio Direttivo di un membro per giusta causa

ART.20: Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART.21: Il *Presidente* ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. E' eletto dall'assemblea Soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo ogni 3 anni. Egli presiede l'assemblea soci e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal *Vice Presidente*. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ART. 22: Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (assemblea, Consiglio Direttivo e Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, alle delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

SCIoglimento

ART.23: In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto all'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, e n. 662.e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE

ART. 24: Per quanto non sia espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del CONI e delle federazioni sportive nazionali e locali, o dell'Ente di promozione Sportiva e le disposizioni dell'ordinamento sportivo e le disposizioni di legge in materia vigenti.